REGOLAMENTO (CE) N. 54/2009 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle Isole Færøer

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 669/97 del Consiglio, del 14 aprile 1997, che reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni pesci e prodotti della pesca originari delle Isole Færøer e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento di tali misure, nonché che abroga il regolamento (CE) n. 1983/95 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- La decisione n. 2/2008 del comitato misto CE-Danimar-(1)ca/Isole Færøer (2008/957/CE) (2) ha modificato le tabelle I e II dell'allegato al protocollo 1 dell'accordo fra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra.
- Nel protocollo 1, modificato, dell'accordo si fissano tre (2)nuovi contingenti tariffari annuali che coprono le importazioni nella Comunità di taluni pesci e prodotti della pesca originari delle isole Færøer. I nuovi contingenti tariffari si devono applicare a partire dal 1º settembre 2008. Al fine di applicare i nuovi contingenti, è necessario adeguare l'elenco di pesci e prodotti della pesca soggetti ai contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 669/97.
- Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del (3) 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), prevede un sistema di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di ricevimento delle dichiarazioni in dogana. A fini di semplificazione e per garantire una gestione efficace in stretta

cooperazione fra le autorità delle Isole Færøer, le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione, tale sistema di gestione dovrebbe applicarsi ai contingenti tariffari di cui al regolamento (CE) n. 669/97.

- Per il 2008 i volumi dei contingenti tariffari di cui al presente regolamento dovrebbero essere calcolati proporzionalmente ai volumi di base di cui alla decisione n. 2/2008 (2008/957/CE), tenendo conto della parte dell'anno trascorsa prima della data di applicazione dei contingenti tariffari.
- Occorre pertanto modificare di conseguenza il regola-(5) mento (CE) n. 669/97.
- In conformità della decisione n. 2/2008 (2008/957/CE), i nuovi contingenti tariffari si devono applicare a partire dal 1º settembre 2008. È dunque necessario che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 669/97 è modificato come segue:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.».

⁽¹) GU L 101 del 18.4.1997, pag. 1. (²) GU L 338 del 17.12.2008, pag. 72.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

2) L'allegato è modificato in conformità dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1º settembre 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2009.

Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 669/97 sono aggiunte le righe seguenti:

N. d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione	Aliquota del dazio	Volumi contingentali (tonnellate)
«09.0672	ex 0305 59 80	80	Merluzzi carbonari (Pollachius vi- rens), essiccati e salati	0	Dall'1.9. al 31.12.2008: 250 Dall'1.1 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno: 750
09.0674	ex 0307 91 00 ex 0307 99 18 ex 1605 90 30	10 10 30	Buccino (Buccinum undatum), vivo, fresco o refrigerato, congelato, preparato o conservato	0	Dall'1.9. al 31.12.2008: 400 Dall'1.1.2009 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno: 1 200
09.0676	ex 0306 14 90	10	Granchio della specie Geryon affinis, congelato	0	Dall'1.9. al 31.12.2008: 250 Dall'1.1.2009 al 31.12.2009 e in seguito dall'1.1 al 31.12 di ogni anno:750»